

(N. 2414)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei sempre crescenti rapporti internazionali alla cui espansione costituisce grave ostacolo il fenomeno della contemporanea applicazione di un'imposta analoga da parte di due (o più) Stati nei confronti del medesimo soggetto per la stessa materia imponibile, il 10 marzo 1966 sono state concluse a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni ed una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Per quanto riguarda la prima Convenzione si osserva: gli articoli I e II determinano i soggetti e l'oggetto cui si applicano le

relative norme, nonchè l'estensibilità delle norme stesse a quei tributi identici o sostanzialmente analoghi che da parte degli Stati contraenti dovessero essere istituiti in aggiunta o in sostituzione di quelli già esistenti.

In accoglimento del principio della *lex rei sitae*, contenuto nell'articolo 20 della vigente legge tributaria sulle successioni del 30 dicembre 1923, n. 3270, è prevista (articolo 3) la tassazione dei beni immobili appartenenti all'asse ereditario a favore dello Stato in cui i medesimi sono situati.

I beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, situata in uno degli Stati contraenti, sono tassabili (articolo IV) solo in tale Stato. Il concetto di « stabile organizzazione » rece-

pisce sostanzialmente le norme contenute nell'articolo 6 del Progetto di Convenzione all'uopo elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici). È da rilevare al riguardo che le disposizioni in argomento risultano di più ampia portata rispetto a quelle previste dalla nostra legislazione fiscale e permettono, pertanto, una più compiuta individuazione della ricchezza mobiliare oggetto dei trasferimenti *mortis causa*.

La Convenzione stabilisce che i beni diversi da quelli precedentemente menzionati sono tassabili nello Stato in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento della morte (articoli III e IV). È previsto inoltre che il termine « domicilio » sarà definito in base alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.

Per la deduzione delle passività ereditarie, in base ai criteri espressamente stabiliti (articolo VI), i debiti che gravano sui beni menzionati negli articoli III e IV o che da tali beni sono garantiti, vengono detratti nello Stato in cui è tassato il valore degli stessi beni o il valore di tutti gli altri beni che detto Stato ha diritto di assoggettare ad imposta. Ogni altro debito è invece detratto dal valore dei beni tassati nello Stato in cui il defunto aveva il suo domicilio alla data del decesso. Nel caso in cui i debiti detraibili in uno degli Stati, in base alle precedenti norme, eccedano il valore di tutti i beni tassati nel medesimo Stato, l'ammontare residuo di tali debiti sarà detratto dal valore dei beni imponibili nell'altro Stato. Il principio cui si ispira la disposizione deroga a quello dell'articolo 47 della già citata legge 30 dicembre 1923, n. 3270, secondo il quale i debiti ereditari si deducono in proporzione al valore della sola quota parte dei beni situati in Italia, senza tener conto degli altri beni già posseduti all'estero dal defunto. Tuttavia esso trova giustificazione nell'intento degli Stati contraenti di procedere ad un'equa ripartizione dei debiti ereditari deducibili dai beni che, in base agli articoli III, IV e V, sono assoggettati ad imposta nei rispettivi territori.

Ai fini del calcolo dell'imposta sulla quota parte del valore dei beni tassabili in ciascuno Stato contraente, l'aliquota può essere determinata in base al coacervo dei valori imponibili dei beni situati sia nell'uno che nell'altro Stato. Tuttavia, ad evitare un trattamento fiscale più oneroso alle successioni di che trattasi rispetto a quelle interessanti beni in parte situati in territorio di Paesi terzi, con i quali i due Stati contraenti non hanno stabilito analoghe Convenzioni, è previsto che l'applicazione della clausola in parola abbia luogo soltanto se è compatibile con la legislazione di ciascuno Stato contraente (articolo VII).

Le altre disposizioni (articoli VIII, IX e X) riguardano rispettivamente: la salvaguardia delle immunità fiscali accordate agli agenti diplomatici o consolari, la procedura per evitare la doppia imposizione e per risolvere le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della Convenzione stessa, l'esclusione delle Isole Faroe e della Groenlandia dall'ambito di applicazione dell'Accordo. Qualora in detti territori vengano istituiti tributi di carattere sostanzialmente analogo a quelli previsti dalla Convenzione la loro estensione alle Isole Faroe e alla Groenlandia verrà concordata e stabilita mediante scambio di Note tra i due Stati.

Gli articoli XI e XII stabiliscono le norme per l'entrata in vigore della Convenzione e le modalità per la sua denuncia.

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio segue, nelle linee generali, il progetto elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE, con qualche variante necessaria per adattarlo ai sistemi fiscali attualmente vigenti in Italia e in Danimarca.

La Convenzione fissa l'ambito della sua applicazione con esplicito riferimento alle imposte italiane e danesi, in atto vigenti, nonché a quelle di futura identica o analoga istituzione, in aggiunta od in sostituzione delle attuali; stabilisce, altresì, i soggetti cui si applicano le norme.

Circa i redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali (articolo V), è pre-

vista in via generale, la loro tassazione da parte dello Stato cui le medesime appartengono, salvo il caso che tali redditi siano attribuibili ad una stabile organizzazione posseduta da un'impresa nell'altro Stato.

Per quanto concerne i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, (articolo VII) è prevista la loro tassazione nello Stato in cui le imprese appartenenti ai due Paesi hanno la sede della direzione effettiva. E ciò tenuto conto delle difficoltà di determinare in pratica la quota parte di reddito prodotta dall'impresa di uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

In ordine alla tassazione dei dividendi (articolo VIII), la Convenzione riproduce sostanzialmente le norme di cui all'articolo 10 del citato progetto dell'OCSE.

In particolare, affermato il principio generale della tassazione nello Stato del domicilio del beneficiario, è riconosciuto allo Stato della fonte, dove cioè i dividendi sono distribuiti, il diritto a prelevare una parte di imposta secondo la legislazione nazionale ed entro un limite che non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi dividendi. Le modalità di tale prelievo d'imposta saranno poi stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti. La disposizione definisce, ai fini della Convenzione, il significato dell'espressione « dividendi ».

La doppia imposizione viene eliminata o mitigata con l'applicazione di apposita clausola che regola il particolare problema.

Per la tassazione degli interessi (articolo IX), è stata adottata sostanzialmente la clausola (articolo 11) elaborata in seno al citato Comitato fiscale dell'OCSE, in base alla quale gli stessi sono tassati nello Stato del beneficiario.

Anche per gli interessi è prevista una clausola analoga a quella relativa ai dividendi, per l'ipotesi di una stabile organizzazione posseduta dal beneficiario di uno Stato contraente nell'altro Stato.

La doppia imposizione viene eliminata o limitata mediante apposita disposizione contenuta nella Convenzione.

Per quanto concerne la tassazione dei canoni (*royalties*), nonchè degli utili realizzati dall'alienazione dei beni e diritti cui detti canoni si riferiscono, l'articolo X ne prevede la tassazione nello Stato di cui il percipiente è un residente, salvo il caso in cui egli abbia nello Stato contraente dal quale provengono i canoni stessi una stabile organizzazione, oppure che i canoni od utili siano pagati ad un'impresa che, per effetto di una partecipazione al capitale, controlla o è controllata dall'impresa che li corrisponde, o che entrambe le imprese vengano controllate da una terza impresa. In siffatte ipotesi detti canoni o utili saranno assoggettati ad imposta nello Stato dal quale provengono.

Gli utili (*capital gains*) derivanti dalla vendita, trasferimento o permuta di elementi patrimoniali dell'impresa, sono tassabili (articolo XII) nello Stato contraente di cui l'alienante è un residente. La tassazione, però, sarà operata nell'altro Stato qualora l'alienante abbia quivi una stabile organizzazione cui tali beni appartengono o quando il relativo atto economico è posto in essere in detto altro Stato.

Per i redditi non espressamente menzionati nelle norme della Convenzione (articolo XXI) è prevista la loro tassabilità soltanto nel Paese nel quale il percipiente ha il suo domicilio.

Le altre clausole riguardano la tassazione del patrimonio immobiliare, la procedura per eliminare o mitigare la doppia imposizione, nonchè lo scambio di informazioni per prevenire le evasioni fiscali.

Gli articoli XXVII, XXVIII e XXIX stabiliscono, rispettivamente, i limiti territoriali di applicazione e l'eventuale possibilità di estensione alle Isole Faroe e alla Groenlandia della Convenzione, le norme per l'entrata in vigore, nonchè le modalità per la denuncia e, la data di decorrenza della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub *a)* e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub *b)*.

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI

Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.

Articolo II

1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:

- a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario;
- b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften).

2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sarà istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte già esistenti.

Articolo III

1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano.

2. L'espressione « beni immobili » sarà definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprietà in questione. Questa espressione in ogni caso comprenderà gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprietà terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non saranno considerati beni immobili.

Articolo IV

1. I beni mobili che fanno parte della proprietà di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova.

2. L'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.

3. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una fabbrica;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto di insieme esistente da oltre dodici mesi.

4. Non si considera come « stabile organizzazione »:

- a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

Articolo V

1. — I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso.

2. Ai fini della presente Convenzione il termine « domicilio » sarà definito in conformità alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.

3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo le regole seguenti:

- a) il *de cuius* sarà considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva una abitazione permanente. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi);
- b) se non si può stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora;
- c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza;
- d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Articolo VI

1. I debiti che gravano sulle proprietà menzionate negli articoli III e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprietà, saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprietà è soggetta a imposta sul valore di detta proprietà, o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare a imposta. Ogni altro debito verrà imputato sulla proprietà soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte.

2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sarà imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.

Articolo VII

1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, può applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtù delle proprie leggi.

Articolo VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.

Articolo IX

1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona così danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, può presentare reclamo alle competenti Autorità dello Stato contraente in cui è domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione è venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.

2. Le competenti Autorità provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sarà altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorità dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrerà opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avrà luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati contraenti.

Articolo X

1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applicherà alle Isole Faroe o alla Groenlandia.

2. La presente Convenzione si può estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.

3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porrà termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione è stata estesa ai sensi del presente articolo.

Articolo XI

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.

Articolo XII

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non verrà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche, non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sarà data, la Convenzione cesserà di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuerà ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

LUCIANO CONTI

Per il Governo del Regno di Danimarca

PER HÆKKERUP

CONVENTION BETWEEN ITALY AND DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO DUTIES ON THE ESTATES OF
DECEASED PERSONS

The Government of Italy and the Government of the Kingdom of Denmark, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to duties on the estates of deceased persons, have agreed as follows:

Article I

This Convention refers to duties applicable to the estates of deceased Italian and Danish nationals.

Article II

1. This Convention shall be applicable to the following duties:
 - a) in Italy: the succession duty (imposta di successione) and the estate duty (imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario);
 - b) in Denmark: the succession duty (arveafgiften).
2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar duties which are subsequently imposed in addition to, or in place of the existing duties.

Article III

1. Immovable property situated in one of the Contracting States shall be subject to duty only in the State, in which such property is situated.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment of agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

Article IV

1. Movable property forming part of the business property employed in a permanent establishment situated in one of the Contracting States shall be subject to duty only in the State in which such permanent establishment is situated.
2. The term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the deceased person was wholly or partly carried on.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. A permanent establishment shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

4. The term “ permanent establishment ” shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

Article V

1. Property not mentioned in the Articles III and IV is subject to duty in the Contracting State in which the deceased person had his domicile at the date of his death.

2. For the purposes of this Convention, the term “ domicile ” shall be defined in accordance with the laws of each of the Contracting States.

3. Where by reason of the provisions of the preceding paragraph a deceased person had his domicile in both Contracting States, then this case shall be solved in accordance with the following rules:

- a) He shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State in which he had a permanent home available to him. If he had a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State with which his personal and economic relations were closest (centre of vital interests);
- b) If the Contracting State in which he had his centre of vital interests cannot be determined, or if he had not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State in which he had an habitual abode;
- c) If he had an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State of which he was a national;
- d) If he was a national of both Contracting States the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.

Article VI

1. Debts on property mentioned in the Articles III and IV of this Convention, or which are secured by such property, shall be deducted in the Contracting State in which the property is subject to duty from the value of the said property, or from the value of any other property that this Contracting State has the right to tax. Any other debt shall be deducted from the property subject to duty in the Contracting State in which the deceased person was domiciled at the date of his death.

2. Where the debts deductible in one of the States under the provisions of the first paragraph exceed the value of all the assets on which the said State has the right to levy duty, the amount of debt in excess shall be deducted from assets subject to duty in the other State.

Article VII

1. Notwithstanding anything contained in this Convention each Contracting State may in calculating duty on the parts of an estate or a succession, on which the State has a right to impose a duty, apply the rate of duty which would have been applicable if all the properties forming the estate or the succession were subject to duty in its territory.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not be applied in the Contracting States as long as these provisions cannot be applied in one of the States by reason of its laws.

Article VIII

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article IX

1. If it can be shown that the actions of one or both of the Contracting States result or will result in taxation not in accordance with this Convention any person so affected may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authorities of the Contracting State in which he has his domicile. The claim must be lodged within three years from the end of the calendar year in which the double taxation came to the notice of the person liable to duty.

2. The competent authorities shall endeavour, if the objection appears to them to be justified and if they are not themselves able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authorities of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article X

1. This Convention shall not, in respect of Denmark, apply to the Faroe Islands or Greenland.
2. This Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to the territories of the Faroe Islands and Greenland if in these territories there are imposed duties substantially similar in character to those which are the subject of this Convention. The extension of the Convention and the modifications thereto shall be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged for this purpose.
3. The termination of this Convention under Article XII shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting States, terminate the application of this Convention to any territory to which the Convention has been extended under this Article.

Article XI

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.
2. This Convention shall enter into force from the date of the exchange of instruments of ratification and shall apply in respect of the estate of any person dying, whether testate or intestate, on or after that date.

Article XII

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year. Where due notice is given, the Convention shall cease to be effective at the end of the calendar year but shall continue to apply in respect of the estate of any person dying, whether testate or intestate, before the end of the year.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Copenhagen, this 10th March, 1966, in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

LUCIANO CONTI

For the Government of the Kingdom of Denmark

PER HÆKKERUP

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

a) per quanto concerne la Danimarca:

- (i) le « ordinary income taxes to the State » (imposte erariali ordinarie sul reddito),
- (ii) la « capital tax to the State » (imposta erariale sul patrimonio),
- (iii) le « communal income taxes » (imposte comunali sul reddito),
- (iv) il « national pension and invalidity insurance contribution » (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidità),
- (v) la « sailors' tax » (imposta per i marinai),
- (vi) la « special income tax » (imposta speciale sul reddito),
- (vii) la « Church tax » (imposta a favore della Chiesa).

(Qui di seguito indicate come « imposte danesi »).

b) Per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito dei terreni,
- (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati,
- (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
- (iv) l'imposta sui redditi agrari,
- (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito,
- (vi) l'imposta sulle società,
- (vii) l'imposta sulle obbligazioni,
- (viii) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.

(Qui di seguito indicate quali « imposte italiane »).

4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

5. Le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

Articolo II

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) Il termine « Danimarca » designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia.

b) Il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana.

c) Le espressioni « uno degli Stati contraenti » e « l'altro Stato contraente » designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede.

d) Il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede.

e) Il termine « persona » comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalità giuridica.

f) Il termine « società » designa gli Enti con personalità giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.

g) Il termine « residente » di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

h) Le espressioni « residente di uno degli Stati contraenti » e « residente dell'altro Stato contraente » designano una persona che è residente della Danimarca od una persona che è residente dell'Italia, come il contesto richiede.

i) Le espressioni « impresa di uno degli Stati contraenti » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.

j) (i) L'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui la impresa esercita in tutto od in parte la sua attività.

(ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

(aa) una sede di direzione;

(bb) una succursale;

(cc) un ufficio;

(dd) un'officina;

(ee) un laboratorio;

(ff) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(gg) un cantiere di costruzione o montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

(iii) Non si considera che esista una « stabile organizzazione » se:

(aa) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

(bb) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(cc) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(*dd*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(*ee*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

(*iv*) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dello altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo (*v*) — è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(*v*) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in questo altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(*vi*) Il fatto che una società residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

k) L'espressione « Autorità competente » designa:

(*i*) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette;

(*ii*) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo III

La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo IV

1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (*g*) dell'articolo II, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali).

b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.

c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale è un nazionale.

d) Se detta persona è un nazionale di entrambi gli Stati contraenti ovvero di nessuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'articolo II, una persona diversa dalla persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo V

1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività in tale maniera, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere da essa realizzati se fosse un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Allorché gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli trovano applicazione nei confronti degli elementi di reddito stessi.

Articolo VI

Quando:

a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziari, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.

Articolo VII

I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo VIII

1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dello altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.

Le Autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazioni di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

3. Ai fini del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazioni agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo IX

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

4. Fino a quando gli interessi fluenti dalla Danimarca in Italia non saranno assoggettati ad imposta in Danimarca, l'Italia non applicherà la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un residente della Danimarca. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il paragrafo 1.

Articolo X

1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dello altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno degli Stati contraenti abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione oppure nel caso in cui i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che per effetto di una partecipazione del capitale, controlla — od è controllata da — l'impresa che corrisponde i canoni o utili, così come nel caso in cui entrambe le imprese sono così controllate da una terza impresa. In questi casi i canoni o utili sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Ai fini del presente paragrafo, un'impresa è considerata come controllata da un'altra impresa se quest'ultima impresa detiene, direttamente od indirettamente, non meno del 40 per cento del capitale della predetta prima impresa.

5. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XI

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni immobili.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo XII

1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:

- a) i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure
- b) l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente.

In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.

Articolo XIII

I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di rettito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

Articolo XIV

1. Salve le disposizioni degli articoli XV e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) le remunerazioni sono pagate da, o a nome di, un datore di lavoro che non sia residente nell'altro Stato, e

c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi e di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della Direzione effettiva dell'impresa.

Articolo XV

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nello altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.

Articolo XVI

I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo XVII

Salve le disposizioni dell'articolo XV, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale il beneficiario è residente.

Articolo XVIII

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità, sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo XIX

Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nello altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato stesso.

Articolo XX

I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento — durante un periodo non superiore a due anni — presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

Articolo XXI

Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente è un residente.

Articolo XXII

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XI, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.

Articolo XXIII

Si conviene che:

a) la Repubblica Italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente; tuttavia la Repubblica Italiana deve dedurre dalle imposte così determinate le imposte danesi sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Danimarca in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

(i) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Danimarca deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Danimarca su tale elemento di reddito è superiore allo ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(ii) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Danimarca eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(iii) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, la Repubblica Italiana deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Danimarca sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Danimarca nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

b) La Danimarca nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio, salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente tuttavia la Danimarca deve accordare:

(i) la deduzione dall'imposta sul reddito così calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia;

(ii) la deduzione dall'imposta sul patrimonio così calcolata di un ammontare uguale alla imposta sul patrimonio pagata in Italia.

Tuttavia, la deduzione non dovrà in entrambi i casi superare, rispettivamente, quella parte di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio, così come risulta prima di operare la deduzione stessa, che si riferisce al reddito fluente dall'Italia od al capitale quivi posseduto, secondo il caso.

Articolo XXIV

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;

b) fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.

3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Articolo XXV

1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta applicata ultimamente.

2. L'Autorità competente farà del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non è in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'Autorità competente dell'altro Stato al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo XXVI

1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengono a trovarsi nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

- a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno degli Stati contraenti;
- b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti.

3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non può essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla società prelevata in conformità della legislazione italiana.

6. Ai fini del presente articolo il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo XXVII

1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate imposte aventi natura simile a quelle considerate nella presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le eventuali modifiche saranno fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante apposito scambio di note.

2. La cessazione di applicazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo XXIX, farà cessare l'applicazione della Convenzione nei confronti di tutti i territori ai quali la Convenzione venga estesa ai sensi del presente articolo a meno che gli Stati contraenti non abbiano di comune accordo stabilito diversamente.

Articolo XXVIII

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, le disposizioni della Convenzione avranno effetto:
 - a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1° gennaio 1962;
 - b) in ordine alle altre imposte sul reddito:
 - (i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio 1962 (persone fisiche);
 - (ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio 1962 (società);
 - c) in ordine alle imposte sul patrimonio:
 - (i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare 1962 (persone fisiche);
 - (ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio 1962 (società).

Articolo XXIX

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per le vie diplomatiche non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed in tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:

- a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito, pagabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
- b) in ordine alle altre imposte sul reddito:
 - (i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche);
 - (ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (società);
- c) in ordine alle imposte sul patrimonio:
 - (i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche);
 - (ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (società).

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

LUCIANO CONTI

Per il Governo del Regno di Danimarca

PER HÆKKERUP

CONVENTION BETWEEN ITALY AND DENMARK FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL

The Government of Italy and the Government of the Kingdom of Denmark, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

Article I

1. This Convention shall apply to taxes on income and capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on the elements of income or of capital, including taxes on profits derived from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are, in particular:

(a) In the case of Denmark:

- (i) The ordinary income taxes to the State,
- (ii) the capital tax to the State,
- (iii) the communal income taxes,
- (iv) the national pension and invalidity insurance contribution,
- (v) the sailors' tax,
- (vi) the special income tax,
- (vii) the Church tax

(hereinafter referred to as "Danish tax").

(b) In the case of Italy:

- (i) The tax on land (imposta sul reddito dei terreni),
- (ii) the tax on buildings (imposta sul reddito dei fabbricati),
- (iii) the tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile),
- (iv) the tax on agricultural income (imposta sui redditi agrari),
- (v) the complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito),
- (vi) the tax on companies (imposta sulle società),
- (vii) the tax on bonds (imposta sulle obbligazioni),
- (viii) the taxes on income imposed by provinces, municipalities, chambers of commerce

(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

5. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement resolve any doubts which arise as to the taxes to which this Convention ought to apply.

Article II

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) The term "Denmark" means the Kingdom of Denmark, excluding the Faroe Islands and Greenland;

(b) The term "Italy" means the Italian Republic;

(c) The terms "one of the Contracting States" and "the other Contracting State" mean Denmark or Italy, as the context requires;

(d) The term "tax" means Danish tax or Italian tax, as the context requires;

(e) The term "person" includes an individual or any body, corporate or not corporate;

(f) The term "company" means any body corporate and any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) The term "resident" of one of the Contracting States means any person who, under the law of one of the States, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other similar criterion;

(h) The terms "resident of one of the Contracting States" and "resident of the other Contracting State" mean a person who is a resident of Denmark or a person who is a resident of Italy, as the context requires;

(i) The terms "enterprise of one of the Contracting States" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(j) (i) The term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

(ii) The term "permanent establishment" shall include especially:

(aa) a place of management;

(bb) a branch;

(cc) an office;

(dd) a factory;

(ee) a workshop;

(ff) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

(gg) a building site or construction or assembly project which exists for more than 12 months.

(iii) The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(aa) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(bb) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(cc) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(dd) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(ee) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(iv) A person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (v) applies—shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(v) An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

(vi) The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

(k) The term “competent authorities” means:

(i) In the case of Italy, the Ministry of Finances, General Directorship for Direct Taxation;

(ii) In the case of Denmark, the Minister of Finance or his authorised representative.

2. In the application of the provisions of this Convention in one of the Contracting States any term not otherwise defined in this Convention shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article III

This Convention applies to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article IV

1. Where by reason of the provisions of paragraph 1 (g) of Article II an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be solved in accordance with the following rules:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 (g) of Article II, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article V

1. The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, tax may be imposed in the other State on the profits of the enterprise but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing quite independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in one of the Contracting States to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of these Articles shall apply with respect to those items of income.

Article VI

Where:

(a) An enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article VII

Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article VIII

1. Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident has the right to tax such dividends according to its own laws, but the rate of the tax which it charges may not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment. In such a case, those dividends are taxable in the other Contracting State according to its own laws.

5. Where a company which is a resident of one of the Contracting States receives profits or income from the other Contracting State, such other State may not levy any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject to the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article IX

1. Interest arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State.

2. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt claims of every kind, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

3. Interest shall be deemed to arise in one of the Contracting States when the payer is that State itself, or a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however the person paying the interest, whether he is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States a permanent establishment for the requirements of which the loan on which the interest is paid was effected, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

4. As long as interest flowing from Denmark to Italy is not subjected to tax in Denmark, Italy shall not levy its complementary tax on interest arising in Italy and paid to an individual who is a resident of Denmark. The provisions of this paragraph shall not apply if the recipient of the interest has a permanent establishment in Italy. In such a case paragraph 1 above shall apply.

Article X

1. Royalties arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret process or formula, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. Profits from the alienation of any rights or property mentioned in paragraph 2 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. The provisions of the paragraphs 1 and 3 shall not apply if the recipient of the royalties, or the profits, being a resident of one of the Contracting States has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment or in the case where the royalties or profits are paid to an enterprise which by virtue of participation in capital controls, or is controlled by, the enterprise paying the royalties or profits, as well as in the case where both enterprises are so controlled by a third enterprise. In such cases the royalties or profits shall be taxable in the other Contracting State according to its own laws.

For the purposes of this paragraph, an enterprise shall be deemed to be controlled by another enterprise if the latter enterprise holds, directly or indirectly, at least 40 per cent of the capital of the first-mentioned enterprise.

5. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the Contracting States' own laws, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article XI

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment of agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall apply to income derived from the direct use, or from the letting of immovable property or the use in any other form of such property, including income from agricultural or forestry enterprises. They shall likewise apply to profits from the alienation of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 above shall also apply to the income from immovable property of any enterprises other than agricultural or forestry enterprises and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article XII

1. Subject to the provisions of the following paragraph 2, capital gains from the alienation of movable property shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the alienator, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State a permanent establishment or a fixed base and if:

- (a) The movable property is attributable to the permanent establishment or fixed base, or
- (b) The alienation of movable property takes place in the other Contracting State.

In such cases, the capital gains shall be taxable in that other State according to its own laws.

Article XIII

Income derived by a resident of one of the Contracting States in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, such part of that income as is attributable to that base may be taxed in that other State.

Article XIV

1. Subject to the provisions of Article XV and XVI, salaries, wages and other similar remuneration, derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, remuneration derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:

- (a) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
- (b) The remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) The remuneration is not deducted from the profits of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration for personal services performed aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article XV

Remuneration, including pensions, paid by or out of funds created by one of the Contracting States or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State, or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State. Such remuneration or pensions shall not be taxed in the other Contracting State if the payment is made to an individual who is a national of the first-mentioned State without being also a national of the other Contracting State.

Article XVI

Directors' fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article XVII

Subject to the provisions of Article XV pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

Article XVIII

Notwithstanding anything contained in this Convention, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

Article XIX

Payments which a student or business apprentice from one of the Contracting States who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training, shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

Article XX

A professor or teacher from one of the Contracting States, who receives remuneration for teaching, during a period not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institution in the other Contracting State, shall not be taxed in such other Contracting State in respect of that remuneration.

Article XXI

The items of income not expressly mentioned in the foregoing Articles of the Convention shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

Article XXII

1. Capital represented by immovable property, as defined in paragraph 2 of Article XI, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. Subject to the provisions of paragraph 1 above, capital represented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enterprise, or by assets pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment of fixed base is situated.
3. Ships and aircraft operated in international traffic and assets, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. All other elements of capital of a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.
5. The Italian tax on bonds (*imposta sulle obbligazioni*) is not deemed to be a tax on capital.

Article XXIII

It is agreed that:

(a) Italy in determining its income and capital taxes specified in Article I of this Convention in the case of its residents or companies may include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income or of capital, except where express provision to the contrary is made in this Convention; Italy shall, however, deduct from the taxes so calculated the Danish tax on income or on capital (not exempt in Denmark under this Convention) in the following manner:

(i) If the item of income is, according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Denmark shall be deducted from the tax on income from movable wealth, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid taxes which such income bears to the entire income.

Where the tax paid in Denmark on such income is higher than the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of the tax which the item of income bears to the entire income.

(ii) If the item of income is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in Denmark which exceeds 25 per cent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

(iii) In so far as taxes on capital are concerned Italy shall deduct from its tax on capital the tax on capital paid in Denmark on the same item of capital. The deduction cannot however exceed that proportion of the Italian tax which the item of capital owned in Denmark bears to the entire capital.

(b) Denmark in determining its income and capital taxes specified in Article I of this Convention in the case of its residents or companies may include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income or of capital, except where express provision to the contrary is made in this Convention; Denmark shall, however, allow:

(i) as a deduction from the income tax so calculated an amount equal to the income tax paid in Italy;

(ii) as a deduction from the capital tax so calculated an amount equal to the capital tax paid in Italy.

The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Italy.

Article XXIV

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the present Convention or for the prevention of fiscal evasions. The competent authorities, however, are not obliged to supply information which is not obtainable from documents of the tax authorities, but would necessitate special inquiries. The content of any information so exchanged shall be treated as secret and may only be disclosed to persons or authorities which are, under the laws of that Contracting State, concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of this Convention. Those persons and authorities are bound to the same secrecy as the competent authorities.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

(a) To carry out administrative measures at variance with the legal provisions or the administrative practice of that State,

(b) To supply particulars which are not obtainable under the legislation of the one or the other Contracting State.

3. No information shall be exchanged which would disclose any commercial, industrial or professional secret.

Article XXV

1. Where a resident of one of the Contracting States considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those states, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the notification or withholding at the source of the tax lastly imposed.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article XXVI

1. The nationals of one of the Contracting States shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The term “nationals” means:

(a) All individuals possessing the nationality of one of the Contracting States;

(b) All legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in one of the Contracting States.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging one of the Contracting States to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of one of the Contracting States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not be construed as affecting the imposition in Italy of the tax on companies (*imposta sulle società*) charged according to the Italian laws.

6. In this Article the term “taxation” means taxes of every kind and description.

Article XXVII

1. This Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to the territories of the Faroe Islands and Greenland if in these territories there are imposed taxes substantially similar in character to those which are the subject of this Convention. The extension of the Convention and the modifications thereto shall be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged for this purpose.

2. The termination of this Convention under Article XXIX shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting States, terminate the application of this Convention to any territory to which the Convention has been extended under this Article.

Article XXVIII

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. After exchange of instruments of ratification the provisions of this Convention shall have effect:

(a) As to taxes on income withheld at the source, for income payable on or after the first day of January 1962.

(b) As to other taxes on income:

(i) for income arising on or after the first day of January 1962 (individuals);
(ii) for income arising in the social year beginning on or after the first day of January 1962 (companies).

(c) As to taxes on capital:

(i) for capital owned at the end of the calendar year 1962 (individuals);
(ii) for capital owned at the end of the social year beginning on or after the first day of January 1962 (companies).

Article XXIX

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year and in such event, the Convention shall cease to be effective:

(a) As to taxes on income withheld at the source, for income payable on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

(b) As to other taxes on income:

(i) for income arising on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given (individuals);
(ii) for income arising in the social year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given (companies).

(c) As to taxes on capital:

(i) for capital owned at the end of the calendar year next following that in which such notice is given (individuals);
(ii) for capital owned at the end of the social year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given (companies).

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Copenhagen, this 10th March, 1966, in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

LUCIANO CONTI

For the Government of the Kingdom of Denmark

PER HAEKKERUP